

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Provider Indipendenti (Assoprovider) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	91
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	92
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	94

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Provider Indipendenti (Assoprovider).

(*Svolgimento e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Gianbattista FRONTERA, *Vicepresidente dell'Associazione Provider Indipen-*

denti (Assoprovider), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Mirella LIUZZI (M5S) e Settimo NIZZI (FI-PdL).

Gianbattista FRONTERA, *Vicepresidente dell'Associazione Provider Indipendenti (Assoprovider)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il rappresentante dell'Associazione Provider Indipendenti (Assoprovider) per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.30.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che l'onorevole Martina NARDI, appartenente al gruppo Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED), ha cessato di far parte della Commissione. Esprime, al riguardo, dispiacere per la perdita, all'interno della Commissione, di una collega che ha sempre dimostrato competenza e passione e le augura buon lavoro nella XIV Commissione.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente che tutte le Commissioni competenti in sede consultiva hanno reso il proprio parere, ad eccezione della Commissione Bilancio.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri delle Commis-

sioni competenti in sede consultiva siano in larga parte migliorative del testo approvato dalla Commissione, e pertanto segnala di aver presentato alcuni emendamenti volti al loro recepimento (*vedi allegato*). Procedendo ad una loro breve illustrazione, precisa che l'emendamento 2.2001 è volto a recepire l'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali: L'emendamento 2.2002 recepisce parzialmente la condizione di cui al numero 2) del parere della Commissione Giustizia, nel senso di introdurre il riferimento al grado di colpevolezza e di precisare l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Osserva che quest'ultima previsione corrisponde altresì agli intendimenti dell'osservazione contenuta nel parere della Commissione Affari costituzionali. Quanto agli emendamenti 2.2003 e 2.2004 sottolinea che essi recepiscono, nel primo caso parzialmente, e nel secondo caso pienamente, le condizioni di cui ai numeri 3) e 5) del parere della Commissione Giustizia. L'emendamento 2.2005 recepisce alla lettera *a*) l'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere della Commissione Affari sociali e alla lettera *b*) la seconda osservazione del parere del Comitato per la legislazione. L'emendamento 2.2006 recepisce parzialmente l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere della Commissione Affari sociali. Infine l'emendamento 2.2007 recepisce la condizione di cui al parere della Commissione Affari costituzionali e la condizione del parere del Comitato per la legislazione, con le quali si rileva che la previsione di regolamenti di delegificazione rende necessaria l'individuazione, nella legge che autorizza l'adozione di tali regolamenti, delle specifiche disposizioni da abrogare.

Ivan CATALANO (Misto), intervenendo riguardo al cosiddetto « ergastolo della

patente», osserva che un conducente di nazionalità italiana che ricadesse nella fattispecie indicata potrebbe guidare con la patente italiana in un altro Stato dell'Unione europea ovvero conseguire una patente estera e guidare nel territorio nazionale, configurandosi in ciò un contrasto con la normativa europea.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea non ha avanzato rilievi al riguardo. Precisa altresì che la disposizione in esame prevede in alcune fattispecie assai gravi l'inibizione alla guida sul territorio nazionale, sia che il titolo abilitativo sia rilasciato dallo Stato italiano, sia che venga rilasciato dallo Stato estero.

Settimo NIZZI (FI-PdL) osserva che il conseguimento di un titolo abilitativo alla

guida nei singoli Paesi dell'Unione presuppone la residenza per un certo periodo in quel Paese e ritiene abbastanza improbabile il verificarsi di tale condizione al solo scopo di aggirare la disposizione che si intende introdurre attraverso il provvedimento in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà alla votazione degli emendamenti presentati, anche in ragione della decisione presa dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo di anticipare alla giornata di venerdì la discussione generale in Assemblea del provvedimento.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: per ciascun livello di governo territoriale con le seguenti: per ciascun ente territoriale competente per il proprio livello di governo.

2. 2001. Il Relatore.

Al comma 1, lettera i), numero 2-bis, sostituire le parole da: delle condizioni fino alla fine del numero con le seguenti: del grado di colpevolezza dell'autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l'applicazione delle suddette sanzioni nei casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale.

2. 2002. Il Relatore.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2-bis) inserire il seguente:

2-ter) la previsione, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 1, del codice della strada, che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche

ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale.

2. 2003. Il Relatore.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: eventualmente con le seguenti: tra autorità amministrativa a autorità giudiziaria.

2. 2004. Il Relatore.

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: adottare inserire le seguenti: , tenendo conto delle nuove indicazioni in termini di requisiti di idoneità psicofisica per l'autorizzazione alla guida contenute nella vigente normativa dell'Unione europea,;

b) sopprimere la parola: cogenti.

2. 2005. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

o-bis) adeguare la terminologia utilizzata nel codice della strada per definire le categorie di soggetti portatori di disabilità, in particolare sostituendo la locuzione « mutilati e minorati fisici » con la seguente: « soggetti con invalidità ».

2. 2006. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le lettere da a) a h) con le seguenti:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada;

b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati, di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada;

c) caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, di cui al comma 6 dell'articolo 38, ai commi da 1 a 3 dell'articolo 44 e al comma 6 dell'articolo 45 del codice della strada, al fine, oltre che di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale, la conformità con le norme internazionali in materia e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, di perseguire particolari esigenze, quali la riconoscibilità dei passaggi a livello e la sicurezza delle gallerie, nonché di tenere conto di criteri di parità di genere;

d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, di cui al comma 19 dell'articolo 41 del codice della strada, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, di cui agli articoli da 47 a 55, da 71 a 74 e da 79 a 92 del codice della strada, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di inno-

vazione tecnica e tecnologica del settore, nonché di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;

f) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di cui agli articoli da 75 a 78 del codice della strada, al fine di ridurre gli adempimenti richiesti all'utente, fermo restando il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza stradale;

g) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, e disciplina in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e di circolazione su strada, di cui agli articoli 57 e 58 e da 104 a 114 del codice della strada, a fini di adeguamento con la normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo al coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quanto previsto dalla disciplina europea in materia di macchine;

h) procedure di ammissione alla circolazione, immatricolazione e cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi, di cui agli articoli 59, 60 e da 93 a 103 del codice della strada.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, dopo la parola: espressamente inserire le seguenti: , con riferimento alle disposizioni indicate al medesimo comma.,.

2. 2007. Il Relatore.